

PAOLO RIPAMONTI – ELENA INVERNIZZI

Commercialisti Associati – Revisori Legali

Largo Caleotto, 1 - 23900 LECCO (LC)

Tel. 0341 / 364022 - Fax 0341 / 287042

Gentile Cliente

Circolare n. 2 principali novità fiscali 2020.

Come al solito l'inizio d'anno è affollato di novità fiscali. Alcune introdotte dal c.d. decreto fiscale collegato (D.L.26.10.19 n.124 conv. nella L.19/12/2019 n.157 del 25/12/2019) ed altre presenti nella Legge di Bilancio per il 2020 (L.27/12/2019 n.160).

Contrasto alle indebite compensazioni. Con gli articoli 1, 2, 3 del DL 124, sono state introdotte una serie di limitazioni alla compensazione di debiti con crediti d'imposta e previdenziali, già in parte anticipate con ns. circolare n.5 del 2019.

Per i crediti d'imposta (IRPEF – Addizionali – IRES – imposte sostitutive – IRAP – eccedenze di ritenute mod.770) che si formeranno dalle prossime dichiarazioni fiscali relative al 2019 da presentare nel 2020, i crediti superiori ad € 5.000,00 potranno essere utilizzati in compensazione orizzontale (o "esterna" sul modello F24) con altri debiti fiscali o previdenziali, solo **dal decimo giorno successivo** alla presentazione della relativa dichiarazione fiscale da cui emergono. È stato così esteso anche ad altre imposte il principio già applicabile ai crediti IVA.

Rimane l'obbligo di fare apporre il visto di conformità da un intermediario per crediti d'imposta superiori ad € 5.000,00 che si vogliono compensare con altre imposte e contributi, salvo eccezioni (ottenimento di un punteggio di almeno 8 agli ISA).

Per compensare in F24 crediti maturati dal 2020 (compresi crediti infrannuali: ad es. bonus 80 euro dipendenti, crediti d'imposta – conguagli da mod.730), è **obbligatorio utilizzare esclusivamente i canali telematici dell'Amministrazione Finanziaria** (Entratel tramite degli intermediari o Fisconline: F24 online o F24 web, in caso di accredito diretto). **Non è più possibile utilizzare l'home banking (o postale) per versamenti con compensazioni, anche da parte di privati e non solo da parte dei titolari di posizione IVA.** Si ritiene valga già dal versamento **del 16/01/20**.

È istituita apposita sanzione (5% dell'importo indebitamente chiesto in compensazione fino a 5.000,00 euro, € 250,00 per importi superiori) nel caso di indebita compensazione.

È già stata emanata la RM 31/12/19 n.110/E dove sono elencati i codici tributo (a credito) che comportano l'obbligo di utilizzo della procedura telematica.

Nel caso di accollo di debiti d'imposta di terzi non sarà possibile utilizzare per il versamento crediti d'imposta dell'accollante, ma si dovrà procedere a versamento effettivo.

Per i soggetti cui viene cancellata d'ufficio la partita IVA, dalla notifica del provvedimento non possono più compensare crediti d'imposta.

Per i soggetti esclusi d'ufficio dagli elenchi Vies per irregolarità, dalla notifica non possono più compensare crediti IVA fino a rimozione delle stesse.

Contrasto al mancato versamento di ritenute e contributi negli appalti e subappalti di manodopera: Con l'articolo 4 del DL 124, viene introdotto, dal 1° gennaio 2020, un complicato sistema di controlli affidato all'impresa committente di opere e servizi (di importo complessivo superiore a € 200.000,00 annui) tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorzi caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera, operanti presso le sedi del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo.**

Il meccanismo prevede l'obbligo per l'appaltatore di eseguire versamenti selettivi di ritenute fiscali e contributive dei lavoratori dipendenti impegnati in ogni singola commessa. Una rendicontazione di costi – importi ritenute e contributi dovuti e versati allo stesso

committente entro 5 giorni lavorativi dal versamento. Il committente se i versamenti sono irregolari, può sospendere il pagamento dei corrispettivi per l'appalto, oltre a informare l'Agenzia delle Entrate.

Il committente inerte rischia una sanzione pari a quella che viene irrogata all'appaltatore per i mancati, insufficienti o tardivi versamenti fiscali e contributivi.

In alternativa, e crediamo sarà la prassi più seguita, l'appaltatore dovrà farsi rilasciare dall'Agenzia delle Entrate un certificato di regolarità fiscale (una specie di DURC) con validità di 4 mesi dal rilascio. Ma ciò per imprese in attività da almeno tre anni.

Per gli appaltatori e subappaltatori è previsto il divieto di compensazione dei versamenti di contributi previdenziali e premi assicurativi con crediti di qualsiasi genere (salvo per gli appaltatori "virtuosi" con certificazione di regolarità fiscale).

Con integrazione all'art.17 del DPR 633/72 e s.m.i. (IVA) è anche prevista l'estensione del reverse-charge (o inversione contabile) a queste operazioni, ma dovrà essere acquisita autorizzazione da parte dell'Unione Europea per cui, al momento, non è ancora in vigore.

Inasprimento disposizioni sanzionatorie di reati tributari. L'art.39 del DL 124 interviene modificando il D. Lgs.74/2000 che si occupa delle sanzioni in materia penale tributaria. Inutile dettagliare tutte le modifiche introdotte: basti segnalare che vengono abbassate le soglie di punibilità ed inasprite le pene detentive.

Viene estesa la c.d. confisca per sproporzione o allargata (già prevista nell'art.240-bis del codice penale ed applicata per i reati di criminalità organizzata). Cioè nei casi di condanna per quasi tutte le fattispecie di reato penale tributario o di patteggiamento della pena, è possibile il sequestro finalizzato alla confisca di valori e beni che sono nella disponibilità (anche per interposta persona fisica o giuridica) del condannato, qualora sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati e salvo dimostrazione della liceità dell'acquisto.

Per buona parte delle fattispecie di cui al D. Lgs.74/2000 è prevista l'estensione della responsabilità amministrativa delle società ed enti che ne hanno beneficiato, secondo la disciplina del D. Lgs.231/2001. Quindi oltre alla condanna del trasgressore (solitamente un amministratore), potrà essere coinvolta anche la società con sanzione specifica che arriva fino a 500 quote (ogni quota da € 258,00 ad € 1.549,00 per cui la sanzione massima per la società è di € 774.500,00).

Semplificazioni in materia IVA. (artt.16-17). L'esterometro (dichiarazione degli scambi con l'estero non transitati tramite e-fattura) da mensile passa a **trimestrale**. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il mese successivo a ciascun trimestre solare.

Per i bolli virtuali apposti sulle e-fatture, qualora non superino 1.000 euro annui, possono essere versati con cadenza **semestrale** (anziché trimestrale) entro il **16/06** ed il **16/12** di ciascun anno.

Limitazioni all'utilizzo di denaro contante. L'art.18 del DL 124 interviene sulle disposizioni in materia di antiriciclaggio (D. Lgs.231/2007) riducendo le soglie per il trasferimento tra soggetti diversi (privati o meno) di denaro contante, titoli al portatore, sia in euro che in valuta. L'attuale limite fissato a € 3.000,00, viene ridotto ad € **2.000,00** a decorrere **dal 1° luglio 2020** fino al 31/12/2021. **Dal 1° gennaio 2022** si ridurrà ulteriormente ad € **1.000,00**.

Incentivi all'uso di strumenti elettronici di pagamento. L'art.22 del DL 124 introduce un credito d'imposta (da utilizzare in compensazione) pari al **30% delle commissioni bancarie** applicate dagli operatori finanziari e postali per pagamenti effettuati da consumatori mediante carte di credito, di debito e prepagate. I beneficiari sono gli esercenti ed i professionisti che utilizzano POS per accettare pagamenti da consumatori.

Tale credito si applicherà dalle transazioni accettate dal 1° luglio 2020 ed è limitata agli operatori con volume di ricavi o compensi dell'anno precedente fino a 400.000 euro.

La Banca d'Italia è incaricata di varare un provvedimento per far sì che i gestori di moneta elettronica trasmettano mensilmente agli esercenti (e all'Agenzia delle Entrate) un riepilogo delle transazioni elettroniche effettuate (e relative commissioni applicate).

Estensione del ravvedimento operoso. Il ravvedimento operoso consente, ad iniziativa del contribuente, di regolarizzare spontaneamente mancati, tardivi ed insufficienti versamenti d'imposta, con il beneficio di avere delle riduzioni sulle sanzioni. Ciò deve avvenire prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche e controlli.

Fino ad ora l'istituto era applicabile alle imposte amministrative dall'Agenzia delle Entrate (e per taluni tributi dell'Agenzia delle Dogane). Ora viene **esteso ai tributi regionali e comunali** (quindi anche ad IMU/Tasi).

Passando poi alla Legge di Bilancio 2020 (L.160/2019), le più rilevanti novità da segnalare sono le seguenti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETRAZIONI IRPEF

Proroga delle detrazioni (bonus) per interventi su immobili. Sono prorogate **fino al 31/12/2020** le detrazioni fiscali "potenziate" per riqualificazione energetica degli edifici (65% della spesa sostenuta entro certi limiti) e ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (50% sempre con tetti di spesa: rispettivamente € 96.000 ed € 10.000).

Per connessione di argomento segnalo che altro provvedimento (DL 162/19 "milleproroghe"), ha prorogato per il 2020 il bonus "verde" o giardini (36% della spesa fino a 5.000 euro).

Introduzione del nuovo credito d'imposta "bonus facciate". Art.1 c.219. Il bonus facciate è una novità della Legge di bilancio e rappresenta un'ulteriore fattispecie di intervento edilizio che darà diritto, per le **spese sostenute nel 2020** per interventi edilizi sulle strutture esterne opache della facciata (anche la semplice pulitura e tinteggiatura della facciata esterna) ad una detrazione d'imposta **pari al 90%** della spesa sostenuta. Il meccanismo di recupero prevede la **suddivisione del beneficio in 10 anni** con l'ulteriore vantaggio che **non è previsto un limite di spesa massimo**. Riguarda gli immobili ubicati nelle zone A (centri storici) e B (zone totalmente o parzialmente edificate) dei centri abitati (DM 1444/68).

Bonus asili-nido. Art.1 c.343-344. Il bonus asili-nido per bambini di età inferiore a 3 anni viene confermato anche per gli anni 2020 – 2021. L'importo è di € 1.500,00 su base annua. È inoltre aumentato di € 1.500 per i nuclei familiari con ISEE fino a 25.000 euro, ed incrementato di €1.000 euro per le famiglie con ISEE tra 25.001 e 40.000.

Oneri detraibili – leggero aumento detraibilità spese veterinarie. Art.1 c.361. Le spese veterinarie sono detraibili al 19% fino ad una spesa massima di **€ 500,00** per la parte che eccede la franchigia di € 129,11.

Oneri detraibili – introduzione limiti massimi di reddito. Art.1 c.629. Sono stati introdotti dei limiti del reddito complessivo per la detraibilità degli oneri (di cui all'art.15 DPR 917/86 o TUIR). Fino a 120.000,00 euro rimangono detraibili, tra 120.000 e 240.000 subiscono una riduzione proporzionale, Oltre non sono più detraibili. Queste limitazioni non valgono per interessi passivi su mutui e spese mediche.

Oneri detraibili – tracciabilità dei pagamenti. Art.1 c.679-680. Tutti gli oneri detraibili ai fini IRPEF sia previsti nell'art.15 TUIR che da altre disposizioni, **devono essere pagati con mezzi di pagamento tracciabili** (bonifici, assegni, carte di credito o di debito e prepagate).

Possono essere pagati ancora in contanti solo medicinali e dispositivi medici (farmacia) e prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Ciò può rendere opportuno, ad esempio per medici privati, ma anche per asili nido od altri soggetti che operano con il pubblico, di dotarsi di POS.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO D'IMPRESA

Soppressione della mini-Ires e reintroduzione dell'Ace Art.1 c.287. Fin dal 2019 viene soppressa la c.d. mini-IRES che non ha trovato quindi mai applicazione. Viene invece

ripristinato l' Aiuto alla Crescita Economica (A.C.E.) che consiste nel riconoscere un componente negativo del reddito d'impresa calcolato come rendimento del capitale trattenuto in azienda e contabilmente confluito in un aumento del patrimonio netto rispetto al 31/12/2010. Il rendimento nozionale di tale incremento è fissato nell'1,3%.

Estromissione dell'immobile dell'impresa individuale. Art.1 c.690. Viene riproposta l'esclusione agevolata dal patrimonio dell'impresa degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale, posseduti al 31/10/19, attuata dall'1/1/20 al 31/05/20. L'imposta sostitutiva dell'8% sull'eventuale plusvalenza tassabile tra valore normale e valore contabile deve essere versata per il 60% entro il 30/11/20 e il restante 40% entro il 30/06/21. Gli effetti dell'estromissione decorrono dall'1.1.2020.

L'estromissione è parificata ad autoconsumo personale del bene per cui devono essere attentamente valutati gli effetti ai fini IVA che non è agevolata.

Rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni. Art.1 c. 696-704. Le società di capitali e gli enti commerciali residenti, che non adottano i Principi contabili internazionali, possono rivalutare i beni d'impresa (esclusi gli immobili merce) e le partecipazioni risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31/12/18. Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata effettuata la rivalutazione mediante il versamento rateale di un'imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili. E' possibile anche affrancare la riserva di rivalutazione che si genera. Trattasi di norma riproposta. La variante del 2020 è la possibilità di rateizzare le somme dovute.

DISPOSIZIONI IMPOSTA SOSTITUTIVA SU REDDITI IMMOBILIARI (C.D. CEDOLARE SECCA)

Aliquota cedolare secca su affitti persone fisiche. Art.1 c.6. Viene confermata al 10% l'aliquota della cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato.

Va rilevato che per il 2020 non è stata confermata la cedolare secca per gli affitti di negozi fino a 600 mq che quindi è rimasta in vita solo per i nuovi contratti stipulati nel 2019.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Nuova Imu – soppressione Tasi. Art.1 c.738-783. A decorrere dal 2020 l'Imposta unica comunale IUC (art. 1, co. 639, L. 147/2013) è soppressa, ad eccezione della TARI. La nuova Imposta municipale propria (IMU), che ingloba anche la Tasi, viene totalmente riscritta ed inserita nella presente L.160/2019 (come si può intuire anche dai numerosi commi interessati). La trasfusione delle disposizioni ricalca sostanzialmente la precedente disciplina normativa, ma ne approfitta per dirimere alcune questioni particolari che hanno provocato contenzioso tributario. Viene ad esempio introdotto un criterio di pertinenzialità catastale delle aree. Per esempio, un'area edificabile utilizzata a giardino di un fabbricato, manterrà l'esenzione come pertinenziale solo se accatastata con il relativo fabbricato, altrimenti, se autonomamente accatastata sarà soggetta ad IMU. Naturalmente l'accatastamento dell'area con il fabbricato, oltre il costo della pratica, potrebbe comportare un incremento della rendita catastale del fabbricato.

Viene anche diversamente regolata l'assegnazione dell'abitazione nei casi di scioglimento del vincolo coniugale.

Tra le altre cose disciplinate vi è anche la deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali utilizzati nella determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (ai fini IRES – IRPEF). Tale deducibilità che nel 2018 era ridotta al 20%, per il 2019 sarà del 50%, per il 2020 e 2021 sarà del 60% mentre dal 2022 passerà al 100%. Resta invece confermata la totale indeducibilità ai fini IRAP.

Accertamenti esecutivi degli Enti Locali. Art.1 c.784-815. Dall'1.1.2020 viene introdotto l'accertamento esecutivo per la riscossione di tutte le entrate patrimoniali degli Enti locali.

Al fine di accelerare e rafforzare la riscossione delle entrate, gli avvisi avranno forza esecutiva senza necessità quindi di notifica di ulteriori cartelle esattoriali ed ingiunzioni di pagamento. Saranno subito applicabili anche le misure cautelari (fermo amministrativo,

iscrizione di ipoteca). È prevista, per gli importi dovuti sotto 10.000 euro, la notifica di un sollecito di pagamento prima di intraprendere azioni cautelari ed esecutive.

È stata altresì regolamentata sia l'applicazione di aggi della riscossione (3% con un tetto di € 300 se si paga entro 60 giorni, 6% con un tetto di 600 euro oltre tale termine). Per i contribuenti in difficoltà sono previste rateazioni nei pagamenti.

REGIMI FISCALI

Novità sul regime forfettario. Art.1 c. 692. Sono state apportate alcune restrizioni alla disciplina del regime forfettario (cc.54 e ss. L.190/2014). Viene confermato il limite di ricavi/compensi dell'anno precedente pari a € 65.000 per l'accesso ed il mantenimento del regime. Viene introdotto un limite di **spese per lavoro di € 20.000** (accessorio, dipendente, collaborazione) nell'anno precedente. Inoltre, restano esclusi da tale regime quei soggetti che possiedono, nell'anno precedente, **redditi di lavoro dipendente/assimilati (e pensioni) eccedenti € 30.000**.

Restano e non sono state modificate le altre ragioni ostative: partecipazione ad altre società ed associazioni professionali, imprese familiari; fatturato prevalentemente con ex-datore di lavoro del biennio precedente.

Anche per i contribuenti forfettari viene incentivato l'utilizzo della e-fattura (pur non essendo obbligati), prevedendo che nel caso abbiano un fatturato annuo costituito solo da fatture elettroniche, il termine di decadenza dell'attività di accertamento si riduce di un anno.

Infine, è espressamente previsto che il reddito forfettario ha rilevanza al fine del riconoscimento o della determinazione di deduzioni, detrazioni e agevolazioni.

AGEVOLAZIONI PER REDDITI D'IMPRESA E LAVORO AUTONOMO

Credito d'imposta per nuovi investimenti - Industria 4.0. Art.1 c. 184-197. In luogo della proroga del super/iper ammortamento, è ora riconosciuto un credito d'imposta a favore delle imprese (e degli esercenti arti e professioni) che dall'1.1 al 31.12.2020 (ovvero entro il 30.6.2021, se al 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato e si siano versati acconti non inferiori al 20% del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi per strutture produttive ubicate in Italia. E' prevista apposita comunicazione da inviare al MISE.

Come per i super ed iper ammortamenti, l'agevolazione riguarda gli acquisti di beni strumentali nuovi nonché di taluni beni immateriali strumentali nuovi con l'**esclusione:**

- Dei veicoli di cui all'art.164 c.1 TUIR: autovetture, caravan, motocicli;
- Dei beni strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- Dei fabbricati e delle costruzioni;
- Dei beni gratuitamente devolvibili dei concessionari nei settori dell'energia, acqua, trasporti, infrastrutture, telecomunicazioni, depurazione e smaltimento rifiuti.

Per i beni materiali ad alta tecnologia controllati da sistemi computerizzati viene riconosciuto un credito d'imposta pari al **40% fino a 2,5 milioni e del 20% oltre 2,5 e fino al massimo 10 milioni di euro**. Per i beni immateriali (software e simili necessari al funzionamento automatizzato dei precedenti) viene concesso un credito d'imposta del **15% fino a 700.000 euro di valore**.

Per gli altri beni materiali strumentali (non controllati da remoto), il credito d'imposta si riduce al **6% fino al massimo di 2.000.000** di spesa.

Il credito d'imposta così determinato è recuperabile in 5 quote annuali (3 per i beni immateriali).

L'agevolazione interessa tutte le imprese, ma riguarda espressamente anche i **lavoratori autonomi** (professionisti). Inoltre, poichè non determina più dei componenti negativi di reddito, interessa **anche i forfettari e gli imprenditori agricoli**.

Credito d'imposta in ricerca e sviluppo. Art.1 c. 198-209. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020 per chi ha esercizio solare) è riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese in:

- ricerca e sviluppo;
- innovazione tecnologica;
- altre attività innovative.

Il precedente incentivo per ricerca e sviluppo di cui al DL. 145/2013 viene anticipatamente soppresso e sostituito da tre nuovi crediti d'imposta nelle aree sopra citate.

Il primo (ricerca e sviluppo) riguarda attività di ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico. Il secondo (innovazione tecnologica) riguarda spese per realizzare prodotti o processi produttivi nuovi o sostanzialmente migliorati. Il terzo (altre attività innovative) riguarda le attività di design ed ideazione estetica per la realizzazione di nuovi prodotti e campionari.

Per le varie tipologie sono concessi dei crediti d'imposta del 12% - 6% - 10%, a seconda dei casi, da fruire in tre annualità successive alla maturazione.

Credito d'imposta per la formazione del personale nel settore delle tecnologie. Art.1 c. 210-217. Viene confermato anche nel 2020 un credito d'imposta per le spese sostenute per la formazione del personale nel settore delle tecnologie. Le nuove misure del credito (50% - 40% e 30%) entro determinati limiti di spesa, sono diversificate secondo le dimensioni aziendali (piccola – media e grande impresa).

TRATTAMENTO FISCALE DI BENEFIT CONCESSI A DIPENDENTI

Revisione trattamento fiscale auto aziendali concesse in uso promiscuo a dipendenti.

Art.1 c.632-633. Con approccio graduale nel tempo è stato rivisto il trattamento di tale fringe benefit considerando anche la variabile dell'emissione di CO2 in grammi per km di percorrenza.

Per contratti (sia di acquisto, di leasing, di noleggio) stipulati fino al 30/06/20 è confermata la tassazione nella misura del **30%** secondo una percorrenza convenzionale di **15.000 km.** annui, quindi 4.500 km (calcolata sul costo chilometrico ACI per ciascuna tipologia di veicolo) al netto di trattenute effettuate al dipendente.

Per i contratti che verranno stipulati dal 01/07/20 cambierà la percentuale tassabile sempre rispetto a 15.000 chilometri convenzionali, favorendo i veicoli meno inquinanti e penalizzando quelli più inquinanti secondo la seguente tabella:

Emissioni di CO2 per km	% applicabile
Fino a 60 g (elettriche ed ibride)	25%
➤ di 60 fino a 160 g	30%
➤ 160 fino a 190 g	40% (dal 2021 50%)
➤ 190 g	50% (dal 2021 60%)

Buoni pasto mense aziendali. Art.1 c.677. non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, oltre alle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense, le prestazioni sostitutive di vitto fino a € 4 giornalieri - buoni pasto cartacei (€ 8 giornalieri - buoni pasto elettronici) e le indennità sostitutive di vitto rese ad addetti a cantieri edili, strutture lavorative temporanee o unità produttive dove manchino servizi di ristorazione fino a € 5,29 giornalieri (modifica dell'art. 51, c. 2, lett. c, D.P.R. 917/1986).

AGEVOLAZIONI PER PRIVATI

Rivalutazione di terreni e partecipazioni. Art1. c. 693 – 694. E' stata riproposta la facoltà per persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali di rideterminare il costo di acquisto di terreni (edificabili e agricoli) e di partecipazioni (non quotate) posseduti alla data dell'1.1.2020. Entro il 30.6.2020 va redatta ed asseverata la perizia di stima e va versata l'imposta sostitutiva (pari **all'11%** sia per terreni che per partecipazioni). Ciò al fine di ridurre la normale tassazione sulle plusvalenze da realizzo di tali beni.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Lecco, 20 gennaio 2020

Dott. Paolo Ripamonti